



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SALERNO CANTIERI&ARCHITETTURA

ART. 1. COSTITUZIONE

In data 22/04/2013 si è fondata sul social network "Facebook" una pagina pubblica chiamata "Salerno Cantieri&Architettura", che ha riunito, nella veste di amministratori, cittadini salernitani animati da un comune interesse per l'architettura e la trasformazione urbana della città di Salerno e già attivi privatamente come singoli per la risoluzione di piccole problematiche quotidiane della città stessa. La pagina si è posta come riferimento culturale e divulgativo circa il prosieguo dei cantieri delle opere cittadine, della documentazione della storia e dei monumenti della città. Sulla scorta di questa precedente esperienza, si è costituita in Salerno, via della Sanginella 30 in data 31/10/2013 un'associazione che assume la denominazione di "salerno cantieri&architettura", ARCAN SALERNO, con sede in via Francesco Crispi 1/22, Salerno.

ART. 2. ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, apartitica, svolge attività senza scopo di lucro nei settori cultura, ambiente, promozione storica, turistica, culturale.

ART. 3. COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo

Sono compiti dell'Associazione:

1. Contribuire alla crescita sociale e culturale della città di Salerno:
 - a) promuovendo la conoscenza, la tutela e la valorizzazione turistica della città, della sua storia, arte e architettura, nonché del patrimonio ambientale e naturalistico;
 - b) attraverso una imparziale informazione (mediante i tradizionali canali di comunicazione, pubblicazioni editoriali, social network, contenitori e piattaforme online) sulle opere in corso di realizzazione nella città di Salerno e sulla sua trasformazione urbana;
2. Organizzare eventi, manifestazioni, dibattiti, campagne di sensibilizzazione al fine di promuovere il rispetto del bene comune e dei comportamenti propri del vivere civile e favorire la diffusione dei principi della cittadinanza attiva, con azioni concrete, proposte e segnalazioni costanti;
3. Formulare ed avanzare a chi di competenza proposte concrete, articolate e partecipate, per affrontare eventuali criticità riscontrate in città.

ART. 4. ASSOCIATI

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età.

ART. 5. DOMANDA DI AMMISSIONE

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;



2. versare la quota associativa;
3. dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 6. AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI

Il Direttivo al fine di osservare e valutare le attività del candidato, può riservarsi di sottoporlo ad un periodo di aspirantato di durata variabile da 1 a 6 mesi, al termine del quale sottoporrà il proprio parere al voto dell'Assemblea.

E' compito del Consiglio Direttivo ratificare l'ammissione entro trenta giorni. Nel caso che la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria. Le dimissioni da socio vanno presentate per scritto al Consiglio Direttivo.

ART. 7. SERVIZI AI SOCI

I soci hanno diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

ART. 8. DOVERI DEI SOCI

La partecipazione degli associati alla vita associativa non può avere carattere temporaneo; tutti i soci hanno il diritto a partecipare alla vita associativa e godono di elettorato attivo e passivo per l'approvazione e la modificazione dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci sono tenuti:

1. Al pagamento della quota associativa;
2. All'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni alla cassa sociale attraverso il versamento di quote straordinarie.

ART. 9. RIMOZIONI DEI SOCI

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando si rendano morosi nel pagamento della quota associativa senza giustificato motivo;
3. quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione;
4. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità, se non quelle previste per le iscrizioni. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

ART. 10. PATRIMONI

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;



2. dal fondo cassa di riserva.

ART. 11. SOMME VERSATE

Le somme versate per la quota associativa e per gli altri eventuali contributi alla vita sociale non sono rimborsabili in nessun caso e non sono trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte ferma restando la loro non rivalutabilità.

ART. 12. BILANCIO

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il trentuno marzo dell'anno successivo.

ART. 13. RESIDUO BILANCIO

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per le iniziative citate negli articoli 2 e 3 e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature. È fatto divieto di distribuire in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 14. ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è sovrana. Essa si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria. Le sedute dell'assemblea sono convocate con annuncio scritto ad ogni socio.

ART. 15. ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal primo gennaio al trentuno dicembre successivo. Essa:

1. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
2. procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato;
3. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
4. approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'articolo 3 del presente statuto;
5. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

ART. 16. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è convocata:

1. tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
2. ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 2/5 dei soci. Essa dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 17. REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste



all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

ART. 18. VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti.

ART. 19. STRUTTURA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni apportate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART.20. ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Ogni anno l'Assemblea Ordinaria elegge il Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 21. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque soci che possono candidarsi a farne parte con espressa personale richiesta o su mozione di 3/5 dell'assemblea dei soci, entrambe vagliate e votate dal consiglio stesso sulla base di meriti, competenze e professionalità acquisite e dimostrate dal candidato. La decisione ultima del Direttivo è poi sottoposta a votazione da parte dell'Assemblea.

ART. 22. STRUTTURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario amministrativo e il Tesoriere e fissa le eventuali responsabilità precise degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali. Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario compongono l'Ufficio di Presidenza.

ART. 23. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente o dai 2/5 dei suoi membri o, secondo regolamento interno del Consiglio stesso, in date periodiche prefissate.

ART. 24. DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri ed in caso di parità il voto del Presidente vale due.

ART. 25. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve:

1. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
3. redigere i bilanci;
4. compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
5. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
6. formulare il regolamento interno dell'Associazione;

